PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 25

Decorrenza delle prestazioni

Le prestazioni a carico del competente ente assicuratore libico, di cui agli articoli 16, 21 e 22 sono erogate dalla data della loro sospensione o della mancata corresponsione. In difetto della presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione probatoria della data suddetta le prestazioni sono concesse dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 27 agosto 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-25-decorrenza-delle-prestazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it